

REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/93 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 E,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2081/93 ⁽⁴⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽⁵⁾; che il regolamento (CEE) n. 2082/93 ⁽⁶⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽⁷⁾; che occorre modificare anche il regolamento (CEE) n. 4254/88 ⁽⁸⁾;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede l'estensione del campo d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nelle regioni dell'obiettivo n. 1, agli investimenti per l'istruzione e la sanità; che è altresì opportuno precisare il contributo del FESR, nell'ambito della sua missione di sviluppo regionale, alla creazione e allo sviluppo di reti regionali e transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, nonché alla creazione di un contesto più favorevole, in particolare nelle regioni dell'obiettivo n. 1, all'accrescimento delle capacità delle regioni nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico per consentire loro una migliore partecipazione ai programmi quadro

pluriennali della Comunità; che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce lo strumento finanziario di coesione ⁽⁹⁾, nessun elemento di spesa può contemporaneamente beneficiare di un aiuto di tale strumento e di un aiuto del FESR;

considerando che i principi e gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile si sono concretati nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile che figura nella risoluzione del Consiglio del 1° febbraio 1993 ⁽¹⁰⁾;

considerando che occorre potenziare la compartecipazione (partnership) regionale estendendola alle parti economiche e sociali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che, per aumentare l'efficacia delle politiche regionali, è d'uopo prevedere una maggiore flessibilità nella realizzazione degli interventi regionali della Comunità, ampliando segnatamente la gamma delle forme d'intervento che le iniziative comunitarie possono assumere;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede che si proceda, per ciascuno degli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5b), alla ripartizione per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali; che pertanto l'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma e l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4254/88 possono essere soppressi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli da 1 a 13 del regolamento (CEE) n. 4254/88 è sostituito dal testo seguente:

«TITOLO I

CAMPO E FORME D'INTERVENTO

Articolo 1

Campo d'intervento

Nell'ambito della missione affidatagli a norma dell'articolo 130 C del trattato, il Fondo europeo di sviluppo

⁽¹⁾ GU n. C 131 dell'11. 5. 1993, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 22 giugno 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 14 luglio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 52.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.

⁽¹⁰⁾ GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.